



Regione Lombardia

DECRETO N° 4108

Del 17-5-2013

Identificativo Atto n. 278

DIREZIONE GENERALE SALUTE

Oggetto

PROFILASSI DEL CARBONCHIO EMATICO. VACCINAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ANIMALI RECETTIVI IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA



L'atto si compone di 4 pagine
di cui 2 pagine di allegati,
parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA

VISTO il D.P.R. 8 febbraio .1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" ed in particolare l'art. 114 che disciplina la gestione sanitaria della popolazione animale nei casi di denuncia di carbonchio ematico o di rischio di ricomparsa dell'infezione carbonchiosa;

RICHIAMATO il D.D.S. N° 3328 del 17/4/2012 "Profilassi del carbonchio ematico. Vaccinazione obbligatoria degli animali recettivi allevati in alcuni Comuni della Provincia di Brescia";

VERIFICATE al riguardo le valutazioni dei competenti Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL. di Brescia e Vallecamonica circa la necessità di effettuare la profilassi anticarbonchiosa in relazione alla situazione epidemiologica territoriale;

EVIDENZIATO che con nota prot. n.H1.2013.0012868 è stato comunicato al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, la necessità, a scopi profilattici, di sottoporre ad interventi vaccinali anticarbonchiosi gli animali recettivi presenti nelle zone ritenute a rischio della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che solo in alcune zone del territorio della provincia di Brescia perdura il rischio di ricomparsa dell'infezione carbonchiosa;

PRESO ATTO CHE le sopracitate zone sono diverse rispetto a quelle identificate nel D.D.U.O. N° 3328 del 17/4/2012;

RITENUTO QUINDI DI:

- approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco delle zone soggette a profilassi obbligatoria contro il carbonchio ematico;
- rendere obbligatoria la profilassi vaccinale contro il carbonchio ematico





Regione Lombardia

nelle specie animali recettive allevate nei Comuni della provincia di Brescia di cui allegato A;

- incaricare i Dipartimenti Veterinari delle AA.SS.LL. Di Brescia e Vallecamonica di dare applicazione alle disposizioni del presente decreto;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 " Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. **di approvare** l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco delle zone soggette a profilassi obbligatoria contro il carbonchio ematico;
2. **di rendere** obbligatoria la profilassi vaccinale contro il carbonchio ematico nelle specie animali recettive allevate nei Comuni della provincia di Brescia di cui allegato A;
3. **di incaricare** i Dipartimenti Veterinari delle AA.SS.LL. di Brescia e Vallecamonica di dare applicazione alle disposizioni del presente decreto;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
5. **di pubblicare** il presente decreto sul sito Web della D.G. Sanità;



IL DIRIGENTE
(Piero Frazzi)

ELENCO DEI COMUNI DOVE E' OBBLIGATORIA LA VACCINAZIONE ANTICARBONCHIOSA

A.S.L. VALLE CAMONICA SEBINO:

Comune di Bienno: (malghe: Arcina, Valdaione)

Comune di Civate Camuno: (Alpe Prato-Varicla e Spondone, Alpe Cavallaro-Lavena, Alpe Rondenino, Alpe Campolaro-Pian di campo)

Comune di Malegno: (Alpe Vaiuga)

Comune di Breno: (Alpe Bazena e Valfredda, Alpe Bazenina-Cogolo-Valbona, Alpe Cadino della Banca e Camprasso-Cantoniera-Casinetto Mordeno – Casinettino, Alpe Cadino dei Dossi e Casinetto Gavero – Casinetto Dossi)

Comune di Pisogne: (Alpe Fontana Sesa, Alpe Foppella).

A.S.L. di Brescia

- Comune di Bovegno: (malghe: Corti di Redicampo, Cigoletto, Zovato)
- Comune di Collio: (malghe: Botticini, Pezzeda Mattina, Pezzeda Sera, Zerle, Casticoli)
- Comune di Pezzaze: (malga: Gandina)
- Comune di Irma: (malga: Corti di Vezzale)
- Comune di Marmerntino : (malga: Pian Del Bene)
- Comune di comune di Anfo : (malga: Baremone)
- Comune di Bagolino / Civate Camuno: (malga: Rondinino)
- Comune di Bagolino: (malghe: Dosso Alto)
- Comune di Pertica Alta: (malghe: Campo Nasso, Pian Del Bene, Piombatico)
- Comune di Pertica Bassa: (malga: Frondine-Cugni)
- Comune di Zone: (malga: Monte Guglielmo)
- Comune di Sale Marasino: (malga: Casere)

DISPOSIZIONI:

- Tutti i bovini, gli equini, gli ovini ed i caprini presenti nei territori di cui sopra dovranno essere sottoposti a profilassi immunizzante nei confronti del carbonchio ematico.
- I bovini, gli equini, gli ovini ed i caprini introdotti nei territori di cui al punto precedente, se non sottoposti a trattamento immunizzante anticarbonchioso nei sei mesi precedenti, dovranno essere vaccinati entro il decimo giorno dall'arrivo.



- Gli animali vaccinati, laddove possibile, potranno essere trasferiti dai ricoveri, ove si trovano, solo dopo un periodo di quindici giorni dalla vaccinazione, periodo ritenuto necessario per ottenere un'efficace protezione immunizzante.
- Gli interventi di profilassi immunizzante saranno eseguiti dai Veterinari Ufficiali competenti per territorio o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali.
- I Veterinari dovranno comunicare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali gli interventi immunizzanti effettuati mediante il Mod. 12 "*Denuncia di trattamenti immunizzanti/inoculazioni diagnostiche*", in duplice copia, come previsto dall'art. 65 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
- Le Aziende Sanitarie Locali interessate dovranno provvedere autonomamente all'acquisto del vaccino.

